

COMUNE DI AMALFI
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA
DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con delibera consiliare nr. _____ del _____

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - FINALITA' E DEFINIZIONI

- 1 Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato dal Comune di Amalfi mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.
- 2 Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal D.L. 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali" e al provvedimento generale del garante sulla videosorveglianza in data 29.04.2004
- 3 Per le definizioni contenute nel presente regolamento di rinvia all'art. 4 della normativa citata (Allegato A)

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1 Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante impianti di videosorveglianza attivati sul territorio comunale e collegati al Comando della Polizia Municipale ed alla sala operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Amalfi (per la visualizzazione).

ART. 3 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

- 1 Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
- 2 Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Amalfi, in particolare dal D.L. 18 agosto 2000, n. 267; dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616; dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale,

nonché dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti, sono:

- attivare uno strumento di protezione civile sul territorio comunale;
 - ricostruire, in tempo reale, la dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento degli organi di vigilanza, a tutela del patrimonio pubblico;
 - vigilare e regolamentare, con controllo semaforico, il traffico nel centro storico;
 - rilevare situazioni di pericolo per la pubblica sicurezza, consentendo l'intervento degli operatori;
 - controllare determinate aree, anche in relazione all'abbandono dei rifiuti.
- 3 Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 4 - NOTIFICAZIONE

- 1 Ai sensi del provvedimento generale del garante n. 1 del 31.03.2004, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per la tutela del patrimonio e della sicurezza delle persone è escluso dall'obbligo di notificazione.
- 2 I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy.

ART. 5 - RESPONSABILE

- 1 Il responsabile del trattamento dei dati personali rilevati con il sistema di videosorveglianza viene individuato, con provvedimento del Sindaco (titolare), nella figura del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Amalfi.

- 2 Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e del presente Regolamento.
- 3 Il responsabile potrà nominare con apposito provvedimento gli incaricati del materiale trattamento dei dati i quali dovranno attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 6 - MODALITA' DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1 I dati personali, oggetto del trattamento, vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezze;
 - raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia;
 - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto e; in ogni caso, pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
 - trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art. 3, con modalità volte a salvaguardare l'anonimato.
- 2 Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati basata su tecnologia completamente digitale, modellata su recenti standard realizzativi delle reti telematiche ad estensione metropolitana.
- 3 Il terminale di gestione delle telecamere è posizionato presso il Comando della Polizia Municipale, nonché presso il Comando Carabinieri per la remotazione della sola visualizzazione.

- 4 Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono raccolti e successivamente trattati in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.
- 5 L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5: E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini di polizia .

ART. 7 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

- 1 Il Comune di Amalfi, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.L. 196/2003, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura "Comune di Amalfi – Attenzione Area videocontrollata – E' in funzione un impianto televisivo collegato ad un dispositivo di videoregistrazione – Il Comune di Amalfi utilizza le telecamere per finalità istituzionali e di repressione degli illeciti. Le immagini sono consultabili solo dal personale della Polizia Municipale autorizzato dal Responsabile del trattamento dati, dall'Autorità Giudiziaria e di Polizia. Queste informazioni vengono fornite ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003. Chi è ripreso può esercitare i diritti di cui all'art. 7 della normativa citata, rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati presso il Comune di Amalfi . Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Amalfi"
- 2 La suddetta segnaletica potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione (art. 13 D.L. 196/2003)

ART. 8 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

- 1 I diritti dell'interessato sono compiutamente disciplinati dall'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 (Allegato B).

ART. 9 - SICUREZZA DEI DATI

- 1 I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 4, presso un locale non accessibile

al pubblico situato all'interno della sede del Comando di Polizia Municipale. A tale locale possono accedere esclusivamente il Responsabile del trattamento e gli incaricati del trattamento dei dati. Nel caso di esercizio del diritto di accesso, l'interessato potrà accedere accompagnato solo dal responsabile del trattamento dei dati stessi o da suo incaricato.

- 2 I supporti telematici sui quali sono registrate le immagini, numerati e registrati con sistema alfanumerico dal responsabile o dagli incaricati, sono conservati in idonea cassetta di sicurezza (cassaforte) il cui codice di apertura sarà in possesso esclusivamente degli stessi (responsabili e incaricati).

ART. 10 - LIMITI DI UTILIZZO

- 1 Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite dall'art. 3 del presente regolamento.
- 2 Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblico o privati. Sarà cura del Responsabile del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro, anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali, edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle Forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Municipale
- 3 Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati per finalità di promozione turistica.

ART. 11 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO

- 1 In base a quanto previsto dall'art. 15 del Decreto Legislativo 196/2003, chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile.

ART. 12 - COMUNICAZIONE

- 1 La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Amalfi a favore di soggetti pubblici, esclusi gli Enti pubblici economici, è ammessa esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali. In tale caso il Comune di Amalfi si obbliga a dare preventiva comunicazione al garante per la protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 1, lett.a) del Decreto Legislativo 196/2003.
- 2 Non si considera comunicazione, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 13 - TUTELA

- 1 Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003.
- 2 In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della legge 07.08.1990 n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

SOMMARIO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Finalità e definizioni
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di Videosorveglianza

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 4 - Notificazione
- Art. 5 - Responsabile

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 6 - Modalità di raccolta e trattamento dei dati personali
- Art. 7 - Informazioni rese dal momento della raccolta
- Art. 8 - Diritti dell'interessato
- Art. 9 - Sicurezza dei dati
- Art. 10 - Limiti di utilizzo
- Art. 11 - Danni cagionati per effetto del trattamento
- Art. 12 - Comunicazione

CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 13 - Tutela